

00-01-00 - Direzione Generale ASE

00-01-02 - Servizio Gestione delle Entrate, Riscossioni, Studi, Consulenze

Oggetto: L.R. 17/2021, art. 12. Sospensione IRAP anno di imposta 2024 per le imprese ricettive. Revoca autorizzazione provvisoria alla fruizione dell'agevolazione.

IL DIRETTORE

VISTA lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione;

La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31 e successive modifiche e integrazioni;

La Legge Regionale 28 ottobre 2016, n. 25 che istituisce l'Agenzia Sarda per le Entrate (ASE), con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;

lo Statuto dell'ASE, approvato in via definitiva con Deliberazione della Giunta regionale n. 2/28 del 21.01.2021;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 2 del 4 gennaio 2022, prot. N. 69, che su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 51/10 del 30 dicembre 2021, nomina la dottoressa Stefania Masala Direttore Generale dell'Agenzia Sarda delle Entrate per cinque anni;

VISTE la deliberazione della Giunta del 21.12.2022, n. 38/3 "Agenzia sarda delle entrate (ASE). Trasferimento competenze. L.R. 28 ottobre 2016, n. 25";

la Determinazione del Direttore Generale n. 47 Prot. 693 del 5/7/2022 relativamente alla struttura organizzativa dell'ASE e la n. 53/827 del 17 aprile 2023 avente ad oggetto: "Aggiornamento funzionigramma dei servizi dell'Agenzia Sarda delle Entrate" la quale sono state meglio evidenziate alcune competenze alcune alla luce della delibera di giunta n. 38/3 del 21.12.2022 che ha declinato e trasferito le competenze all'ASE;

le determinazioni n. 557/11737 del 21/11/2025 e n. 574/11990 del 01/12/2025 del Direttore generale dell'Agenzia sarda delle entrate (ASE) con la quale al Dott. Matteo Mura sono state attribuite le funzioni dirigenziali del Servizio gestione delle entrate, riscossioni, studi, consulenze ai sensi dell'art.28, comma 4-bis, della LR 31/98;

- PREMESSO** che l'articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 17, 22 novembre 2021 "sospensione degli obblighi fiscali", prevede che: "Alle imprese della filiera turistica attive alla data del 1° gennaio 2021, aventi domicilio fiscale e sede operativa in Sardegna, che gestiscono strutture ricettive da almeno sette anni è accordata la sospensione dell'obbligo di versamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive per cinque anni a decorrere dall'anno in corso e sino all'anno 2025 compreso. Il versamento dei tributi sospesi è eseguito, al termine del periodo di sospensione, in numero di cinque rate annuali di pari importo in pari data col versamento del saldo IRAP dell'annualità corrispondente a ciascuna rata, senza applicazione di interessi";
- VISTE** La delibera di giunta n. 18-25 del 18.05.2023 che approva in via definitiva le Direttive di attuazione art. 12 della L.R. n. 17 del 2021 "Sospensione di obblighi fiscali", che ha preso atto dell'approvazione da parte della commissione consiliare riunitasi il 10 maggio 2023 in ottemperanza all'articolo 16 ter della legge regionale 30 giugno 2010, n.13 "Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12";
L'integrazione delle predette direttive ad opera della deliberazione n. 4/114 DEL 15.02.2024 avente ad oggetto: "Aggiornamento delle Direttive di attuazione legge regionale 22.11.2021, n. 17, art. 12 "Sospensione di obblighi fiscali", di cui alla deliberazione della Giunta n. 18/25 del 18 maggio 2023;
La determina del Direttore del Servizio gestione delle entrate, riscossioni, studi, consulenze n. 131/5200 del 8.05.2024 di approvazione del "Avviso pubblico per Sospensione dell'IRAP anno di imposta 2024 per le imprese ricettive, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 17, 22 novembre 2021 "sospensione degli obblighi fiscali";
- DATO ATTO** che il provvedimento di autorizzazione alla fruizione e tutti gli altri provvedimenti inerenti il predetto Avviso sono adottati con atto del Direttore del Servizio gestione delle entrate, riscossione, studi, consulenze, Dott.ssa Angela Maria Dedola, nominata con provvedimento del Direttore generale dell'ASE n. 95 /1558 del 29.06.2023;
- CONSIDERATO**

che l'agevolazione della sospensione IRAP è vantabile sin dal primo versamento in acconto per l'anno 2024, come previsto dalle istruzioni ministeriali, scadente il 30 giugno 2024;

DATO ATTO che si tratta di una misura agevolativa attuata in conformità e nei limiti della normativa europea in materia di Aiuti di Stato, nel rispetto del regime di Aiuti "de minimis" ai sensi del vigente Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione Europea;

CONSIDERATO che ai fini della definizione di aiuto trasparente ai sensi dell'articolo 4 lettere a), b) o c) del Regolamento (UE) 2023/2831 è necessario che l'impresa istante si trovi in determinate condizioni di solvibilità e produca idonea garanzia almeno del 50% dell'importo preso a prestito per la durata di 5 anni;

VALUTATA quale opzione valida per la trasparenza dell'aiuto, la sottoscrizione da parte dell'impresa istante di idonea garanzia per almeno il 50% dell'importo presunto corrispondente al valore dell'imposta differita per la durata di 5 anni, da rilasciarsi entro il 30.06.2025 come previsto dall'Avviso pubblico per Sospensione dell'IRAP anno di imposta 2024 per le imprese ricettive, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 17, 22 novembre 2021 "sospensione degli obblighi fiscali", art. 11;

VISTE le comunicazioni trasmesse su SIPES in data 29.04.2025, alle imprese autorizzate provvisoriamente alla sospensione, con cui è stato ricordato l'obbligo di integrare, entro il 30 giugno 2025, l'istanza originariamente presentata, con la trasmissione, attraverso la piattaforma SIPES, dell'originale della garanzia fidejussoria per un arco temporale di 5 anni dalla data di sottoscrizione (2025 - 2030) per almeno il 50% dell'importo corrispondente all'IRAP dovuta e sospesa per l'anno 2024.

VISTA la notizia, in data 20.05.2025, nel sito ASE "Sospensione dell'IRAP anno di imposta 2024 - pubblicato schema di fideiussione" da cui risulta che "I soggetti richiedenti il beneficio della sospensione dell'IRAP anno di imposta 2024, già autorizzati alla fruizione con riserva, devono integrare entro il prossimo 30 giugno 2025 l'istanza originariamente presentata, mediante PEC qualora trattasi di documento informatico oppure mediante consegna a mano o invio tramite R.A.R. , allegando originale della garanzia fidejussoria che copre un arco temporale di 5 anni dalla data di

sottoscrizione (2025 – 2030) per almeno il 50% dell'importo corrispondente all'IRAP dovuta per l'anno 2024".

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall'Avviso all'art. 11 entro i termini per la presentazione della dichiarazione IRAP dell'anno di imposta 2024, l'Agenzia Sarda delle Entrate adotta un provvedimento finale di autorizzazione alla fruizione. Per l'adozione del provvedimento finale, i soggetti beneficiari, già autorizzati alla fruizione con riserva, devono integrare entro il 30 giugno 2025 l'istanza originariamente presentata, mediante la piattaforma SIPES, allegando la garanzia fideiussoria che copre un arco temporale di 5 anni dalla data di sottoscrizione (2025 - 2030) per almeno il 50% dell'importo corrispondente all'IRAP dovuta per l'anno 2024.

VISTE le determinazioni di autorizzazione provvisoria alla fruizione del beneficio della sospensione dell'IRAP, n. 214 del 25.06.2024 e n. 232 del 03.07.2024;

DATO ATTO che alla data del 30.06.2025 non è pervenuta nessuna polizza da parte delle imprese ammesse provvisoriamente e che pertanto risultano ampiamente spirati i termini per la presentazione delle fideiussioni da parte delle imprese ammesse in via provvisoria alla sospensione IRAP 2024:

RITENUTO pertanto di dover revocare l'autorizzazione provvisoria precedentemente disposta in capo alle imprese:

1. SOSP_IRAP_24-2 SANDS S.R.L. trasmessa il 06 giugno 2024 12:25:29.244
2. SOSP_IRAP_24-4 F.LLI LOI S.R.L. trasmessa il 11 giugno 2024 10:04:35.778
3. SOSP_IRAP_24-5 MARIA ROSARIA S.R.L. trasmessa il 11 giugno 2024 10:13:06.393

DATO ATTO che la mancata presentazione della polizza comporta la decadenza e revoca del beneficio ai sensi dell'art.11 dell'Avviso con conseguente obbligo di provvedere al versamento delle somme, in termini di acconti IRAP non versati, sanzioni e interessi,

così come previsto per legge.

ATTESTATO

di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, in particolare con riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 7, 15 e 19 comma 9 del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, non sussistono, con riguardo allo scrivente, situazioni di conflitto di interessi in relazione all'oggetto del presente provvedimento né che tali situazioni siano state dichiarate dagli istruttori e/o da coloro che abbiano preso parte al procedimento;

DETERMINA

ART.1

Di revocare l'autorizzazione provvisoria alla fruizione del beneficio della sospensione dal versamento dell'IRAP per l'annualità 2023 disposto con le determinazioni n. 214 del 25.06.2024 e n. 232 del 03.07.2024, nei confronti delle seguenti imprese:

1. SOSP_IRAP_24-2 SANDS S.R.L. 06 giu 2024 12:25:29.244
2. SOSP_IRAP_24-4 F.LLI LOI S.R.L. 11 giu 2024 10:04:35.778
3. SOSP_IRAP_24-5 MARIA ROSARIA S.R.L. 11 giu 2024 10:13:06.393

le predette imprese dovranno provvedere al versamento delle somme, in termini di acconti IRAP non versati, sanzioni e interessi, così come previsto per legge.

ART.2

Di provvedere alla pubblicazione della determina sul sito istituzionale dell'Agenzia Sarda Entrate www.agenziasardaentrate.it sezione "bandi e gare" e di trasmettere la medesima agli uffici competenti della RAS, per la pubblicazione nella sezione deputata sul sito istituzionale della RAS.

La presente determinazione è comunicata all'Assessore XXXX ai sensi dell'art. 21, comma 9, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31.